

Rassegna Stampa

di Mercoledì 13 ottobre 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
35	Corriere della Sera	13/10/2021	<i>DIGITALE, L'ITALIA CRESCE E RECUPERA IL RITARDO TIM PRIMA PER RICAVI (S.Bocconi)</i>	3
Rubrica Sicurezza				
2	Italia Oggi	13/10/2021	<i>GREEN PASS, UN'ALTRA LEGGE SCRITTA COI PIEDI / GREEN PASS, ANOTHER LAW WRITTEN SO SLAPDASH (A.Ciccia Messina)</i>	4
1	Italia Oggi	13/10/2021	<i>GREEN PASS, BASTERA' IL BADGE (D.Cirioli)</i>	5
34	Il Sole 24 Ore	13/10/2021	<i>NUOVI OBBLIGHI ANTINCENDIO CON ALMENO DIECI OCCUPATI (L.Caiazza)</i>	6
1	Il Sole 24 Ore	13/10/2021	<i>LA POLICY PER I CONTROLLI NELLE AZIENDE (G.Falasca)</i>	7
Rubrica Professionisti				
39	Italia Oggi	13/10/2021	<i>SULL'EQUO COMPENSO IL RISCHIO DI UN ALTRO RINVIO (S.D'alesio)</i>	11
Rubrica UE				
1	Il Sole 24 Ore	13/10/2021	<i>A RUBA IL PRIMO EURO GREEN BOND (M.Cellino)</i>	12
Rubrica Fisco				
34	Italia Oggi	13/10/2021	<i>SISMABONUS AD ASSETTO VARIABILE (F.Poggiani)</i>	14
Rubrica Fondi pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	13/10/2021	<i>BANDA LARGA, VOUCHER PER LE PMI IN ARRIVO FONDI PER 516 MILIONI (A.Biondi)</i>	15

Rapporto Mediobanca Digitale, l'Italia cresce e recupera il ritardo Tim prima per ricavi

Il mondo è sempre più connesso, la pandemia ha accelerato questo trend: il traffico dati è cresciuto nel 2020 di oltre il 50% in Italia, del 60% in Spagna, del 40% in Germania e in particolare durante il lockdown si è registrato un boom con aumenti del 75%. I primi sei mesi del 2021 confermano i trend. Lo rileva il rapporto su «Le maggiori telco mondiali» realizzato dall'Area studi Mediobanca, che comprende i 27 big, classifica guidata dall'americana At&t con 140 miliardi, mentre Tim è al 17esimo posto con 15,6 (il gruppo è però primo per gli investimenti, pari al 26% del fatturato).

La crescita del traffico non ha tuttavia significato nel 2020 un aumento dei ricavi: le 27 società hanno visto diminuire il fatturato aggregato dell'1,9% con cali superiori al 3% in Europa e nelle Americhe e una tenuta in Asia. Gli operatori hanno moltiplicato le offerte a pacchetto, diminuito i ricavi da roaming e da vendita dei device. Nel primo semestre 2021, con i vaccini e le riaperture, il fatturato è aumentato del 4,8%, ma soprattutto in Cina e Giappone, dove è cresciuto del 12,7% e del 6,9%.

In Italia, che si contende con la Spagna la posizione di quarto mercato europeo, la classifica è guidata da Tim che ha realizzato nel nostro Paese 11,9 miliardi di ricavi seguita da Vodafone con 5, Wind Tre con 4,8 e da Fastweb con 2,3. Il calo del fatturato nel 2020 è stato pari al 4,8% ed è proseguito nei primi sei mesi del 2021 (-1,8%). L'Italia resta ancora indietro nella digitalizzazione ma ha migliorato il proprio posizionamento: nel 2019 era 25esima in ambito Eu28 però nel 2020 c'è stato uno scatto nella connettività, e ora il 50% delle linee ha una velocità dichiarata superiore ai 100 megabit. Tuttavia, si rileva nel rapporto, c'è ancora un ritardo importante nella diffusione della fibra: da noi rappresenta il 9,3% della rete contro il 73,2% della Spagna e il 33,9% della Francia. Ora però il settore potrà beneficiare della spinta anche del Pnrr, che destina alla digitalizzazione 46,3 miliardi.

Sergio Bocconi
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

50%

il traffico dati è cresciuto nel 2020 di oltre il 50% in Italia, del 60% in Spagna, del 40% in Germania. In particolare durante il lockdown si è registrato un boom con aumenti del 75%

11,9

In Italia, che si contende con la Spagna la posizione di quarto mercato europeo, la classifica è guidata da Tim con 11,9 miliardi di ricavi seguita da Vodafone con 5, Wind Tre con 4,8 e Fastweb con 2,3.



L'ANALISI

Green pass, un'altra legge scritta coi piedi

Della legge **DI ANTONIO CICCIA MESSINA** applicabili, l'abilità di scrivere regolamenti attuativi che non siano parafrasi.

È tutto un florilegio di parole dal significato promiscuo, di concetti modellabili per tutto e il suo contrario.

Guardando il decreto legge sul Green Pass si osserva una legge del "pressappoco", del "dipende", del "se possibile". È la sciattezza di chi non si cura dei problemi che crea, ma pensa di avere fatto il suo compito riempiendo un pezzo di carta per poter dire che una cosa è stata fatta. Le aziende devono fare i controlli sui green pass dei lavoratori? All'accesso, ma solo se possibile. E chi lo deve dire se è possibile o no? Non si sa. Le aziende devono individuare il campione, se vogliono fare i controlli a campione? Si aggiustino a determinare questo campione. In base a quali parametri? Non si sa.

L'addetto delegato ai controlli deve accertare la violazione e comunicare gli atti al Prefetto? Si organizza da soli, ma non si capisce come e cosa scrivere, visto che ci sono leggi da rispettare quando si contesta una violazione amministrativa. Sembra che in questo inizio di millennio sia svanita tutta di un colpo la capacità tecnica di scrivere leggi

È un ammasso di principi indefiniti (alla stregua di "bisogna comportarsi bene") e nulla più.

È il legislatore che ha abdicato alla sua funzione, abbandonando l'interpretazione ai flussi delle prassi, vaganti in mille direzioni opposte, rassegnato a scrivere qualcosa che non si sa quali effetti produrrà. E il peggio che molto spesso cittadini e imprese sono giudicati e puniti per avere violato una norma indefinita, che apre la strada a sanzionare o a perdonare, caso per caso, anzi, molto spesso solo "a caso". Così non ci si chiede più cosa prescrive la legge a proposito di un dato argomento. Chi ha interesse a una certa risposta cerca una sentenza, una circolare, una Faq, un comunicato stampa, qualche cosa da citare che gli dia ragione. Ma attenzione: chi ha interesse alla risposta opposta fa la stessa cosa. E la cosa umoristica è che tutte e due arrivano a destinazione. Ma tutto ciò è costituzionale?

Si verrà puniti in base a delle norme indefinite

↳ Riproduzione riservata

IMPROVE YOUR ENGLISH

Green pass, another law written so slapdash

At the university, we learned that the law must read the reality from all sides, clearly and effectively. Looking at the decree-law on the Green Pass, we see "more or less", "it depends", or "if possible".

paraphrase. It's all a florilegium of words with dark meanings, concepts they can use for everything and its opposite. It's a mass of undefined principles (like "you must behave") and nothing more.

It's the sloppiness of those who don't care about the problems they create. But they think they did their homework by filling out a piece of paper. So they can say that they did something. Do firms have to check the green pass of their workers? At the entrance, but only if possible. And who should say if it's possible or not? We don't know. Do companies have to identify the sample if they want to do sample checks? They should. Based on what parameters? Unknown.

The lawmaker gave up its function, abandoning interpretation to the streams of practice, wandering in a thousand opposite directions, resigned to writing something with unknown effects. And the worst is that citizens and businesses are judged and punished for violations of undefined laws. The way is open to sanction or pardon, case by case, indeed, very often only "random".

People will be punished according to undefined rules

We no longer ask what the law prescribes about a given subject. Instead, whoever is interested in a specific answer looks for a judgment, a circular, a Faq, a press release, something to quote that agrees with their idea. However, pay attention: who wants the opposite answer does the same thing. And the funny thing is that both arrive at their destination. Is it constitutional?

Traduzione di Carlo Ghirri

↳ Riproduzione riservata



Green pass, basterà il badge

Il ministero della salute renderà disponibili per i datori di lavoro i programmi per la verifica quotidiana automatizzata dei certificati. Dpcm firmato da Draghi

Basterà il badge aziendale per verificare il green pass. Il ministero della salute, infatti, renderà disponibili ai datori di lavoro «specifiche funzionalità» di verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi. Lo prevede, tra l'altro, il dpcm firmato ieri dal premier, Mario Draghi, sui controlli del green pass per l'accesso nei luoghi di lavoro. Il decreto, inoltre, risolve il problema dei vaccinati all'estero (tramite tessera sanitaria)

Cirioli a pag. 32

Firmato da Draghi il dpcm che semplifica le procedure per l'accesso ai luoghi di lavoro

Green pass, basterà il badge

Ok a verifiche quotidiane e automatizzate sui lavoratori

DI DANIELE CIRIOLI

Basterà il badge aziendale per verificare il green pass. Il ministero della salute, infatti, renderà disponibili ai datori di lavoro «specifiche funzionalità» di verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi. Lo prevede, tra l'altro, il dpcm firmato ieri dal premier, Mario Draghi, sui controlli del green pass per l'accesso nei luoghi di lavoro. Il decreto, inoltre, risolve il problema dei vaccinati all'estero (tramite tessera sanitaria) e consente ai lavoratori di comunicare al datore di lavoro il possesso o meno del green pass in anticipo fino a 48 ore, in caso di attività a turni o d'erogazione di servizi essenziali.

Conto alla rovescia. Il dpcm integra e specifica le previsioni del decreto legge n. 127/2021, che ha esteso l'obbligo del green pass all'universo del lavoro, pubblico e privato, quale requisito per l'accesso ai luoghi di lavoro. L'obbligo sarà operativo dal 15 ottobre al 31 dicembre ed è assistito da sanzioni per i lavoratori e per i datori di lavoro.

Esclusi solo i «clienti». Riguardo all'ambito applicativo, il dpcm specifica che alla verifica del green pass sono tenuti i datori di lavoro, pubblici e privati e loro delegati, «con riferimento al personale e ai sog-

Gli altri chiarimenti	
Certificazioni cartacee	Chi è sprovvisto di green pass, ma regolarmente vaccinato o in linea con quanto previsto per ottenerlo, può comunque accedere al luogo di lavoro presentando i documenti rilasciati, su carta o in digitale, da strutture sanitarie pubbliche e private, farmacie, laboratori di analisi, medici e pediatri che attestano una delle condizioni abilitanti: vaccinazione; guarigione; effettuazione del tampone
Vietato tenere i codici	È vietato conservare il «codice a barre» (QR code) del green pass verificato, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare il codice per altre finalità
Verifica C19	Il soggetto che al controllo con i nuovi sistemi automatizzati risulta sprovvisto di green pass può richiedere una verifica tramite l'App tradizionale

getti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi». Il dpcm, dunque, specifica che è ricompreso nell'obbligo «chiunque» acceda nei luoghi di lavoro, con la sola eccezione dei soggetti interessati a fruire dei servizi (l'utenza, i clienti). Pertanto, il green pass è requisito anche per lo stesso datore di lavoro, per suo figlio che passi in azienda a salutarlo, per un ispettore che vi acceda per accertamento. Più complicato appare la questione per le famiglie che sono «luogo di lavoro» in presenza di una colf o una badante. Con lo stesso criterio, infatti, il green pass diventa necessario per «chiunque» acceda

in casa dell'anziano assistito, ad esempio, come può essere per una visita di cortesia di un familiare o di un conoscente, per il medico e l'infermiere che lo curano, oltre che per i conviventi.

Vaccinati all'estero. Il dpcm risolve la questione dei vaccinati all'estero (si veda *ItaliaOggiSette* in edicola) che hanno fatto vaccini che non sono riconosciuti in Italia e, dunque, non abilitanti al rilascio del green pass. Questi lavoratori non avrebbero potuto più lavorare (in Italia), salvo attenersi alla regola del tampone. Il dpcm ha trovato la soluzione nel sistema «tessera sanitaria che acquisisce tramite apposito modulo onli-

ne, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma» del green pass «i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Ssn che richiedono l'emissione della certificazione verde Covid in Italia per avere accesso ai servizi e attività» per le quali è previsto l'obbligo del green pass.

Controlli semplificati. Il dpcm semplifica le procedure di controllo del green pass aggiungendo, alla tradizionale App di lettura del codice a barra (Verifica C19), nuove modalità automatizzate (App SDK; NoiPA Inps). Riguardo alle aziende, per «assicurare effica-

ce ed efficiente» verifica del green pass nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, il ministero della salute «rende disponibili specifiche funzionalità» per una verifica «quotidiana e automatizzata» rivelando solo il «possesso» di un certificato «in corso di validità» e non «ulteriori informazioni». In particolare, tali funzionalità prevedono un'interazione con il portale Inps per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti al sistema NoiPA; e un'interoperabilità tra tutti i sistemi del personale delle pubbliche amministrazioni con almeno 1.000 dipendenti.

Controlli anticipati fino a 48 ore. Infine «per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all'erogazione di servizi essenziali», il dpcm consente ai soggetti preposti alla verifica del green pass di richiederlo ai lavoratori «con l'anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro».



© Riproduzione riservata

Nuovi obblighi antincendio con almeno dieci occupati

Sicurezza

Aggiornati i requisiti per i dipendenti designati e per i formatori

Luigi Caiazza

Obbligo di redigere un piano antincendio per le emergenze a carico di datori di lavoro con determinate caratteristiche, mentre gli altri dovranno adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. A stabilirlo è il decreto 2 settembre 2021 Interno-Lavoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4 ottobre, il quale modifica il vigente decreto ministeriale 10 marzo 1998, soprattutto sul fronte della formazione. Quando entrerà in vigore, il 4 ottobre 2022, il nuovo decreto abrogherà le parti del Dm del 1998 riguardanti informazione e formazione dei lavoratori, designazione e formazione degli addetti antincendio e la gestione delle emergenze.

Emanato in attuazione dell'articolo 46, comma 3, del Dlgs 81/2008, il Dm contiene disposizioni valide per i luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62, comma 1, del Dlgs 81, quindi quelli destinati a ospitare posti di lavoro all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva o altri luoghi di pertinenza di queste accessibili ai lavoratori. Invece per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili, e per le attività che presentano pericoli di incidenti rilevanti, connessi con sostanze pericolose (in base al Dlgs 105/2015), il nuovo Dm si applica per la designazione degli addetti al servizio antincendio, la loro formazione e aggiornamento e i requisiti dei docenti dei corsi.

Il piano di emergenza sarà obbligatorio per i datori se hanno una delle seguenti particolarità:

- 1) luoghi di lavoro ove siano occupati almeno 10 lavoratori;
- 2) luoghi aperti al pubblico, dove indipendentemente dal numero dei lavoratori, siano contemporaneamente presenti più di 50 persone;
- 3) luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività elencate nell'allegato 1 al Dpr 151/2011, soggette a visite e controlli di prevenzione incendi.

Il piano dovrà contenere i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure antincendio e di gestione delle emergenze.


Per i luoghi di lavoro che non rientrino in alcuna delle ipotesi indicate, il datore, pur non dovendo predisporre il piano di emergenza, dovrà adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio, che andranno riportate nel documento di valutazione dei rischi anche se in forma standardizzata.

Gli addetti del servizio antincendio dovranno frequentare corsi specifici almeno ogni cinque anni, tenuti dai Vigili del fuoco o da altri soggetti, purché in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 6 del nuovo decreto per svolgere formazione teorica, pratica o entrambe.

Il testo stabilisce inoltre che, in via transitoria, i corsi di formazione e aggiornamento, già programmati con i contenuti dell'allegato IX del Dm 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo decreto, quindi entro il 4 aprile 2022.

Sel'informazione, formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, in base alle precedenti disposizioni, è avvenuta da oltre cinque anni, l'obbligo di aggiornamento può essere soddisfatto con la frequenza di un corso entro 12 mesi dall'entrata in vigore del nuovo decreto, quindi entro quasi due anni da oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ADEMPIMENTI

La policy
per i controlli
nelle aziende

Giampiero Falasca
—a pag. 2

Una policy per i controlli green pass in azienda



Consigliabile inviare una comunicazione a tutti i dipendenti richiamando gli obblighi previsti dal decreto

Gli adempimenti. Al documento con le modalità di svolgimento delle verifiche deve seguire l'atto di nomina degli incaricati dell'accertamento

Giampiero Falasca

Domani sera, allo scoccare della mezzanotte, entrerà in vigore l'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro: resta poco tempo ai datori di lavoro privati per farsi trovare pronti.

Facciamo il punto della documentazione e delle procedure necessarie ad applicare correttamente i nuovi adempimenti.

Il primo documento che deve essere completato prima del 15 ottobre è la policy sui controlli: un testo di carattere generale nel quale il datore di lavoro descrive le modalità con cui saranno svolti i controlli (a campione, all'ingresso eccetera).

Accanto alla policy sui controlli, i datori di lavoro devono preparare un atto formale di nomina dei soggetti incaricati dell'accertamento, mediante il quale le persone che in concreto controlleranno il possesso del certificato verde ricevono una formale delega a compiere tutti gli accertamenti consentiti dalla legge; per questi soggetti dovrà essere predisposto anche un modello di comunicazione per inviare al Prefetto le segnalazioni di eventuali illeciti.

Sarebbe consigliabile, inoltre, preparare una comunicazione aziendale, da inviare a tutti i dipendenti con forme semplici (basta anche un'email), nella quale sono richiamati gli obblighi previsti dalla nuova normativa in tema di green pass e le conseguenze in caso di presentazione senza certificazione.

Un altro testo utile è la richiesta di comunicazione anticipata dell'eventuale assenza per mancanza di green pass; tale comunicazione, legittimata dal recente Dl 139/2021, potrebbe essere accompagnata dall'illustrazione sintetica delle esigenze organizzative che legittimano il datore a chiedere in anticipo informazioni sulla presenza in azienda, e dall'indicazione delle conseguenze sanzionatorie applicabili in caso di mancata o inesatta risposta.

Sempre in tema di comunicazioni, sarebbe opportuno predisporre un documento analogo a quello predisposto per i dipendenti, da consegnare ai soggetti esterni che accedono sul luogo di lavoro, per avvisarli che, a prescindere dalla forma contrattuale mediante la quale rendono la prestazione lavorativa, potranno accedere su quello specifico luogo di lavoro solo esi-

bendo il green pass.

Per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, dovrà essere predisposta anche la documentazione necessaria per applicare il complicato meccanismo della sospensione, prevista se il datore decide di sostituire con un contratto a termine (della durata massima di 10 giorni, rinnovabili una sola volta) chi si assenta oltre i cinque giorni. Per attivare questo meccanismo dovrà essere preparata una formale comunicazione di sospensione al dipendente assente.

Dovranno, infine, essere aggiornate le comunicazioni rilevanti ai fini del rispetto delle norme sulla privacy, adeguando l'informativa per i soggetti esterni che accedono al luogo di lavoro, con la quale sono messi a conoscenza del potenziale trattamento dei loro dati.

È importante ricordare anche quali sono i documenti che non potranno essere redatti: vietata ogni forma di schedatura o di raccolta di informazioni sui green pass (salve le eccezioni espresse consentite dalla legge) e sulla loro scadenza, semaforo rosso anche per il ricorso a strumenti di controllo diversi dall'App Verifica C19 (o delle altre autorizzate dal Governo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domande & Risposte

A cura di Aldo Bottini

Cosa accade se il lavoratore privo di green pass (e quindi assente ingiustificato senza retribuzione) si ammala e invia certificato medico?

La malattia eventualmente insorta durante l'assenza ingiustificata non dovrebbe mutare il titolo dell'assenza. La malattia è pagata in quanto rende impossibile la prestazione a chi sarebbe in grado di renderla se non fosse malato. Nel caso del lavoratore privo di green pass esiste a monte una accertata impossibilità di lavorare, le cui conseguenze sono stabilite per legge. Quindi la malattia non dovrebbe rilevare, prevalendo in questo caso l'assenza ingiustificata.

Come effettuare i controlli nei confronti di chi non può essere vaccinato?

È necessario verificare il possesso di idonea certificazione medica di esenzione, rilasciata secondo i criteri definiti, allo stato, dalla circolare 35309 del 4 agosto 2021 del ministero della Salute. Si segnala che lo stesso ministero, con circolare 43366 del 25 settembre 2021, ha stabilito che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione sono prorogate sino al 30 novembre 2021.

Quali sono le responsabilità del dipendente incaricato?

I dipendenti incaricati dal datore operano quali delegati di quest'ultimo. Ne consegue che solo il datore di lavoro è responsabile degli obblighi previsti dalla legge e delle relative sanzioni. Ciò non toglie che eventuali inadempimenti

nell'esecuzione delle mansioni di controllo affidate agli incaricati possano avere rilevanza disciplinare.

Come bisogna comportarsi con chi è stato vaccinato all'estero?


Il ministero della Salute ha chiarito quali vaccini somministrati da autorità sanitarie estere sono considerati validi in Italia per il rilascio del green pass a favore dei cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio, nonché di tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al servizio sanitario nazionale che sono stati vaccinati all'estero. Inoltre le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati o equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde Covid-19 per le finalità previste dalla legge.

Al fine di ottemperare all'obbligo di controllo, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore un'auto-dichiarazione sul possesso del green pass?

No, non è consentito. Tale possibilità non è prevista dal decreto e, in ogni caso, non è un'adeguata modalità di controllo.

I lavoratori senza green pass hanno diritto allo smart working?

No, il lavoro agile è una scelta organizzativa che compete al datore. Il Governo conferma, infatti, che in ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.



No schedatura al lavoro. Vietata la raccolta di dati sui green pass e loro scadenza

La check list


- 1 **Policy sui controlli**
Si tratta del documento nel quale il datore di lavoro descrive le modalità con cui saranno svolti i controlli
- 2 **Nomina dei controllori**
Atto formale di nomina dei soggetti incaricati dell'accertamento, contenente:
 - nome delle persone che in concreto controlleranno il possesso del certificato verde;
 - descrizione dei compiti affidati;
 - istruzioni sulle modalità di corretto trattamento dei dati personali.
- 3 **Comunicazione al prefetto**
Modello di comunicazione al Prefetto, con la quale i soggetti delegati al controllo indicano gli illeciti eventualmente accertati
- 4 **Policy generale sui controlli**
Comunicazione ai dipendenti nella quale sono richiamati gli obblighi previsti dalla nuova normativa in tema di green pass e le conseguenze in caso di presentazione senza certificazione. Comunicazione analoga per i soggetti esterni
- 5 **Informazione preventiva**
Richiesta di comunicazione anticipata dell'eventuale assenza per mancanza di green pass
- 6 **Imprese con meno di 15 dipendenti**
Formale comunicazione della sospensione al dipendente assente
- 7 **Informativa privacy**
Informativa per i soggetti esterni che accedono al luogo di lavoro



VENERDÌ LA GUIDA IN EDICOLA

Al lavoro, a scuola, negli studi, in condominio e in casa: in un instant in edicola venerdì 15 ottobre con il Sole 24 Ore i chiarimenti utili per gestire il green

pass. L'istant examina i diversi impatti della certificazione nelle imprese private e pubbliche, presso le strutture sanitarie, nelle aule scolastiche. A 0.50 euro più il prezzo del quotidiano



159329

Sull'equo compenso il rischio di un altro rinvio

Il restyling dell'equo compenso per le prestazioni professionali (la proposta di legge 3179), atteso nei prossimi giorni in Aula, alla Camera, traballa, in assenza (finora) di risorse adeguate per sovvenzionarlo. Oggi il provvedimento, a prima firma della leader di Fdi Giorgia Meloni (nel quale sono confluite le iniziative dei deputati di Fi e della Lega Andrea Mandelli e Jacopo Morrone), verrà esaminato dalla Commissione Bilancio di Montecitorio, lo stesso organismo che, alla fine di luglio, aveva espresso parere negativo «preso atto della relazione tecnica trasmessa dal governo» (sulla base delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato presso il ministero dell'Economia e delle Finanze), a causa degli effetti finanziari negativi pari a 150 milioni di euro.

La scorsa settimana sembrava fosse stata individuata da alcuni deputati di centrodestra una fonte di finanziamento, però, riferisce a ItaliaOggi la capogruppo di Fdi in Commissione Giustizia Carolina Varchi, il dicastero di via XX settembre «ha fatto sapere che il fondo individuato era esaurito», aggiungendo che, in mancanza di copertura, bisognerà decidere che strada prendere: la proposta di legge potrebbe, infatti, esser portata all'attenzione dell'Assemblea priva delle risorse che servono per la sua implementazione, oppure attendere che, «nella Legge di Bilancio», si reperiscano i fondi necessari. Il «nodo» verrà, verosimilmente, sciolto dopo che la V Commissione si sarà pronunciata.

A dire la sua, intanto, è la Cgil: è importante, scrive, si sia riaperto il dibattito «sulle condizioni di lavoro dei professionisti, un universo, tra iscritti alle Casse previdenziali e alla Gestione separata dell'Inps, di oltre 3 milioni di persone», ma il testo ha criticità, tra cui «la mancata esplicitazione dei parametri economici». Tende, infine, la mano la deputata del Pd Chiara Gribaudo, fra i promotori della legge che inserì l'equo compenso nell'ordinamento (172/2017): «I professionisti non hanno bisogno di una legge finta. Visto il parere del ministero dell'Economia, come ho già detto a colleghi d'opposizione, troviamo una soluzione che aiuti davvero i professionisti», conclude.

Simona D'Alessio

—© Riproduzione riservata—



A ruba il primo Euro green bond

Finanza europea

Raccolti 12 miliardi di euro, la Commissione Ue diventa primo emittente del mondo

Domanda per 135 miliardi 11 volte superiore all'offerta: finanzia il Recovery plan

È stato un grande successo il lancio del primo bond verde della Ue, che finanzia il piano di rilancio Next Generation EU. L'obbligazione verde ha permesso infatti di raccogliere 12 miliardi di euro, e la domanda degli investitori, 135 miliardi, è stata oltre 11 volte superiore all'offerta. Il titolo è a 15 anni, con scadenza febbraio 2037. Con l'avvio di questa operazione, la Commissione diventa il primo emittente di titoli sostenibili del mondo. Il commissario al Bilancio, Johannes Hahn: «Evento storico».

Maximilian Cellino — a pag. 5

L'Europa debutta sui green bond Super domanda da 135 miliardi

Recovery Fund. Prima emissione «verde» per Bruxelles, che raccoglie 12 miliardi di euro a 15 anni. Già pronto il secondo giro nel 2021: la Commissione punta a lanciarne per 250 miliardi entro il 2026

Maximilian Cellino

Un cambio di marcia, per la Commissione europea nel percorso che la sta portando a diventare protagonista assoluta sui mercati finanziari del debito, ma anche per il mondo degli investimenti sostenibili, che da ieri ha un punto di riferimento in più. Il significato del debutto di Bruxelles sul mercato dei *green bond*, avvenuto con il collocamento attraverso sindacato di titoli con scadenza 15 anni per un importo complessivo di 12 miliardi di euro va sicuramente al di là del successo ottenuto dall'operazione in sé, capace di attirare richieste superiori a 135 miliardi e quindi oltre 11 volte il quantitativo offerto.

Queste cifre dimostrano infatti senza dubbio la crescente attenzione degli investitori per i temi legati alla finanza sostenibile, ma rappresentano anche la testimonianza «dell'affidabilità stessa della Ue in questo processo di emissione che

non è certo iniziato ieri e giunge anzi al termine di un lungo percorso in cui Bruxelles non ha soltanto annunciato obiettivi ambiziosi legati alla *climate neutrality* - sostiene Matteo Merlin, Responsabile del team *Green and Sustainable Finance* di Eurizon - ma ha anche deciso di finanziare gli 800 miliardi del piano Next Generation Eu per il 30% attraverso *green bond*».

Per far fede ai propri impegni la Commissione ha già in programma un nuovo collocamento «verde» da qui a fine anno e si prepara soprattutto a inondare il mercato con 250 miliardi entro il 2026, diventando così di fatto il principale emittente di titoli con caratteristiche sostenibili. «Dato che i *green bond* previsti nel piano sono allo stesso tempo di dimensioni enormi e con rating elevati - rileva Patrice Cochelin, *Head of Analytical Governance, Sustainable Finance* di S&P Global Ratings - è probabile che la Ue diventi immediatamente un *benchmark* per gli strumenti legati alla sostenibilità, che spesso sono difficili da confron-

tare fra loro».

L'apporto di Bruxelles non sarà però apprezzabile soltanto dal punto di vista dimensionale, ma si farà sentire anche e soprattutto sotto l'aspetto qualitativo. «Con i suoi elevati standard allineati alla tassonomia europea in fase di sviluppo - fa notare Merlin - la Ue può comportare indirettamente una riduzione del timore del rischio di *greenwashing* e generare un effetto volano che stimoli un innalzamento dei livelli del mercato in aggregato, in virtù anche di un approccio olistico che unisce i temi sociali ed economici a quelli ambientali, con un occhio di riguardo per le generazioni future».

Che la Ue possa essere presa come metro di paragone con i suoi standard è del resto opinione piuttosto condivisa fra gli addetti ai lavori: «I coefficienti climatici, con contributi dello 0%, 40% o 100% agli obiettivi di cambiamento climatico, potrebbero diventare un punto di riferimento per altri emittenti in questo nuovo mercato e ciò sarebbe vi-

sto come un ulteriore segno tangibile di impegno verso gli obiettivi di transizione energetica», aggiunge Cochelin. E l'auspicio generale è che tale esempio possa anche essere di incentivo per altri emittenti - soprattutto sovrani e sovranazionali, anche al di fuori del Vecchio Continente - a spingersi verso un segmento in rapida crescita, ma dove la loro presenza è ancora relativamente limitata, e a contribuire così alla sua maturazione definitiva.

Sotto l'aspetto più strettamente finanziario, il titolo è stato assegnato a un rendimento a scadenza pari allo 0,453% che comprende un pic-

colo premio riservato in genere alle emissioni «verdi» (il cosiddetto *greenium*) di 2,5 punti base e che operatori giudicano per questo motivo un valore equo. A strapparselo letteralmente dalle mani sono stati i gestori di fondi (ai quali è andato il 39% dell'emissione), le tesorerie delle banche (23%), le assicurazioni e i fondi pensione (16%), le Banche centrali e le istituzioni pubbliche (13%), le banche commerciali (8%) e anche gli *hedge fund* (1%).

Dal punto di vista geografico si è invece apprezzata una prevalenza di investitori provenienti dalla Gran


Bretagna (29%), seguiti da Europa del Nord (12%), Benelux e Francia (11% entrambi), Germania (10%), Italia (9%), altri Stati europei (7%), Spagna e Portogallo (4%), resto del mondo (4%) e Asia (3%). Il cammino della Commissione non si conclude naturalmente qui, perché il 20 ottobre è prevista la prossima asta per gli EU-Bills, i titoli a breve scadenza, il 25 ottobre la riapertura di alcuni Eurobond già collocati in precedenza, mentre la successiva finestra per emissioni sindacate si aprirà fra l'8 e il 12 novembre: siamo soltanto all'inizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Ue diventa benchmark per le emissioni green, dettando anche gli standard qualitativi

I bond europei

Dati in miliardi di euro



Fonte: Commissione europea



HAHN: «EVENTO STORICO»

Il lancio del primo green bond Ue per finanziare il maxi-piano di ripresa del Next Generation Eu verde è «un evento storico» e «segna la più

grande emissione di obbligazioni verdi al mondo di sempre». Così il commissario al Bilancio, Johannes Hahn, commentando l'emissione dell'obbligazione verde Ue a 15 anni.

La risposta ad interpello dell'AdE sulle agevolazioni per gli interventi di messa in sicurezza

Sismabonus ad assetto variabile

Detrazioni in misura differenziata tra gli acconti e il saldo

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Il contribuente può beneficiare delle detrazioni per il sismabonus acquisti in misura differenziata tra acconti e saldo ovvero nella misura del 110% per le somme corrisposte a saldo nel 2021 e in base alle percentuali ordinarie per le altre somme corrisposte in acconto in data anteriore all'1/07/2020, data valida per la fruizione del superbonus. E, nel caso di cessione del credito, dovranno essere trasmesse all'Agenzia delle entrate, due distinte comunicazioni, entrambe riferite all'anno 2021, di cui una per la cessione della detrazione ordinaria e l'altra per la cessione della detrazione maggiorata.

L'Agenzia delle entrate, con un'ulteriore risposta (n. 697/2021), è intervenuta sull'agevolazione per l'acquisto di immobili oggetto di interventi antisismici, di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del dl 63/2013, analizzando le modalità di asseverazione del modello B richiesto dal dm 58/2017 e di comunicazione della cessione, ai sensi dell'art. 121 del dl 34/2020, in relazione ai tempi diversi di

sostenimento delle spese.

Il contribuente istante ha fatto presente di aver acquistato, insieme al coniuge, da una società di costruzioni, una unità immobiliare collocata in zona sismica 3 e ha evidenziato che la detta società è subentrata al titolo edilizio presentato il 14/03/2019 dai precedenti proprietari e che non sono state presentate le asseverazioni obbligatorie richieste per l'acquisto delle case antisismiche, poiché, alla detta data (14/03/2019), la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse alla detrazione.

La società edile, dopo essere subentrata ai precedenti proprietari, ha predisposto l'asseverazione utilizzando il modello «B» allegato al dm 58/2017 nella versione anteriore rispetto a quello richiesto dal dm 329/2020 e il contribuente ha fatto presente di aver corrisposto i pagamenti in modo frazionato, in parte nel 2019 (quindi anteriormente alla data dell'1/07/2020, valida per la fruizione della detrazione del 110%) come acconto e in parte nel 2021, quale saldo dell'importo complessivamente dovuto.



L'asseverazione dell'allegato B

Il contribuente, quindi, ha chiesto se poteva fruire dell'agevolazione indicata, anche in versione maggiorata al 110%, sulla base delle disposizioni contenute nel richiamato art. 119 del dl 34/2020, se poteva fruire delle citate detrazioni anche per la pertinenza e, in ipotesi di cessione del credito, come avrebbe dovuto predisporre la comunicazione.

L'Agenzia delle entrate conferma che l'acquisto di case che hanno subito interventi di natura antisismica e rispettano determinate condizioni,

possono usufruire anche della detrazione maggiorata del 110%, conferma che con l'emanazione del decreto 329/2020 sono state integrate le disposizioni concernenti l'asseverazione del rischio sismico, al fine di rispettare le norme contenute nei commi 13 e 13-bis del citato art. 119 e richiama il parere della commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del dm 58/2017 (parere n. 3/2021) per confermare che non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e che non deve essere compilata la sezione dell'asseverazione dell'allegato B al dm 58/2017, ai fini dell'attestazione della congruità dei costi, poiché la detrazione in questione è determinata tenendo conto del prezzo di acquisto risultante dall'atto pubblico di compravendita e non del costo complessivo dell'intervento eseguito. Il contribuente, ma anche gli acquirenti delle case antisismiche, possono pertanto beneficiare del 110% anche in presenza di una asseverazione predisposta con il modello previgente, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti.

Per quanto concerne la determinazione della detrazione è stato chiarito (circ. 30/E/2020) che la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute dall'1/07/2020 e, pertanto, il contribuente potrà ottenere la detrazione ordinaria sulle spese sostenute in data anteriore (acconti) e il 110% su quelle sostenute dopo la predetta data.

Infine, ai fini della eventuale cessione del credito, l'agenzia chiarisce che, nel caso specifico, dovranno essere compilate e inviate due distinte comunicazioni, entrambe riferite al 2021, una contenente la detrazione ordinaria per la quale non si dovrà richiedere né il visto di conformità né gli estremi dell'asseverazione, e l'altra per la cessione della detrazione del 110%, per la quale si dovrà ottenere il visto di conformità e si dovranno indicare gli estremi dell'asseverazione, redatta secondo il modello previgente a quello approvato con il dm 329/2020.



Banda larga, voucher per le Pmi In arrivo fondi per 516 milioni

Incentivi

Inizia il conto alla rovescia per la fase 2 del piano voucher per la banda ultralarga, i bonus da utilizzare per la connettività delle imprese alla rete. Bonus fino a 2.500 euro solo per le piccole e medie imprese, restano ancora "congelati" i fondi per le famiglie. Al mo-

mento quella parte (oltre 320 milioni) è congelata, evidentemente sacrificata sull'altare del confronto con la Commissione Ue, alla quale ad agosto è stata notificata solo la tranche per le imprese (515,8 milioni). Il Governo dà segnali sull'accelerazione dei tempi e sulla partenza operativa dei voucher di fase 2 che si vorrebbe rendere operativi entro l'anno, anche se si potrebbe scivolare a inizio 2022. **Biondi, Fotina** — a pag. 16

Banda larga, voucher per le Pmi In arrivo fondi per 516 milioni

Incentivi

Seconda fase dei bonus per la connettività alla rete delle imprese

Bonus fino a 2.500 euro solo per le Pmi, congelati i fondi per le famiglie

**Andrea Biondi
Carmine Fotina**

Inizia il conto alla rovescia per la "fase 2" del piano voucher per la banda ultralarga. Che il Governo Conte-2 prevedeva di far partire a inizio 2021, ma che ancora non è arrivata ai blocchi di partenza. Nel frattempo una cosa è diventata chiara: almeno per ora ci si limiterà alle Pmi. Per le famiglie con limite Isee innalzato a 50mila euro (dai 20mila euro dei beneficiari del voucher di "fase 1", ancora in corso) la palla è spostata in avanti. Al momento quella parte (oltre 320 mi-

lioni) è congelata, evidentemente sacrificata sull'altare del confronto con la Commissione Ue alla quale ad agosto è stata notificata solo la tranche per le imprese (515,8 milioni).

Il Governo però inizia ora a dar segnali sull'accelerazione dei tempi e sulla partenza operativa di questi voucher di fase 2 che si vorrebbe rendere operativi entro l'anno, anche se si potrebbe scivolare all'inizio del 2022. Ad oggi sono trascorsi oltre 500 giorni da quando il Comitato interministeriale per la banda ultralarga, ora inglobato nel nuovo Comitato per la transizione digitale, ha approvato l'avvio di un piano di incentivi alla domanda per le connessioni veloci a internet.

A quanto verificato dal *Sole 24 Ore*, la scorsa settimana Asstel (l'associazione che riunisce le imprese della filiera delle Tlc) e i principali operatori sono stati convocati per un incontro con Infratel (la società in house del ministero per lo Sviluppo economico guidata da Marco Bellezza e incaricata di sovrintendere tutta l'operazione di realizzazione dell'ultrabroadband nel Paese) sui voucher di fase 2. Una riunione - di cui in realtà si parlava già dall'inizio settembre - che cade prima ancora dell'ok di Bruxel-

les cui ad agosto è stata trasmessa la notifica della misura di aiuto in relazione ai 515,8 milioni di incentivi destinati alle imprese.

La mossa è stata interpretata dagli operatori in maniera duplice: da una parte come segnale di un certo ottimismo in un riscontro positivo dalla Commissione europea e dall'altra anche come una iniziativa per cercare di non spostare in avanti i tempi, recuperando un po' di quelli andati sinora persi.

Nel corso della riunione sono stati forniti a imprese e Asstel vari dettagli sulla misura che si sta predisponendo. A partire, come detto, della limitazione alle imprese fino a 250 dipendenti. Il valore degli incentivi concessi andrà da 300 a 2.500 euro, inclusi i costi di attivazione, variabili in base alla prestazione (da 30 megabit/secondo fino a superate 1 Giga-bit/secondo) e alla dimensione aziendale. In sostanza sono previste tre fasce di incentivi: 300; 1.000 e 2.500 (in questi ultimi due casi, con 500 euro compresi per l'attivazione).

Nessuna menzione dei tempi, ma nelle intenzioni del Governo la misura dovrebbe operativamente partire fra novembre e dicembre. In questo

quadro, però, da parte delle imprese sarebbe emersa la richiesta di avere a propria disposizione un tempo – anche non lungo – di consultazione pubblica del decreto, che sarà prodotto a valle del via libera della Ue, con le sue misure attuative.

L'intento dichiarato è di non riproporre lo schema che ha preso corpo nei voucher di fase 1, arrivato al dunque senza consultazioni sul testo

finale partorito, ma oggetto poi di varie contestazioni da parte delle telco.

Condivisione di testi e temi, oltre a un'adeguata comunicazione, sono i punti su cui gli operatori avrebbero insistito di più. Il tutto tenendo a mente, con l'ottica di non ripetere gli stessi inciampi, l'esperienza considerata non propriamente un successo di voucher di fase 1. Dal 9 novembre 2020 infatti sono attivi voucher -

collegati anche all'acquisto di un tablet o di un pc - riservati a famiglie con un Isee inferiore a 20mila euro, ma al 12 ottobre sono stati attivati circa 187mila voucher in tutta Italia, per un totale di oltre 91,5 milioni di euro erogati e 7,6 milioni prenotati. In pratica metà delle risorse disponibili rimangono ancora da spendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voucher fase 1

La distribuzione, per regione, dei voucher alle famiglie con Isee inferiore ai 20mila euro. *Dati milioni di euro*

	TOTALE	PRENOTATO	ATTIVATO	RIMANENTE
Valle d'Aosta	0,4	2,3%	28,4%	69,3%
Prov. Trento	0,7	2,6%	43,0%	54,4%
Prov. Bolzano	1,0	0,8%	11,4%	87,8%
Friuli V. G.	1,5	5,0%	20,0%	75,0%
Umbria	1,9	4,9%	61,2%	33,9%
Liguria	2,0	4,9%	20,9%	74,2%
Marche	2,3	5,2%	84,8%	10,0%
Molise	4,1	0,8%	12,3%	86,9%
Emilia R.	4,3	5,7%	27,0%	67,3%
Toscana	4,9	4,9%	27,8%	67,3%
Veneto	5,0	4,8%	59,3%	35,9%
Lazio	5,2	9,7%	36,1%	54,2%
Piemonte	5,8	6,3%	82,5%	11,2%
Basilicata	6,8	1,3%	19,5%	79,2%
Lombardia	8,2	1,5%	95,2%	3,3%
Abruzzo	8,7	1,7%	22,5%	75,8%
Calabria	15,1	3,8%	56,5%	39,7%
Sardegna	16,0	2,2%	25,1%	72,7%
Puglia	28,2	3,0%	45,5%	51,5%
Campania	37,2	4,8%	52,4%	42,8%
Sicilia	40,0	3,9%	47,8%	48,3%

Nota: dati al 12 ottobre 2021. Fonte: elaborazione su dati Infratel



CONVOCATI Incontro con Infratel fra le imprese della filiera delle Tlc e i principali operatori

